



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Via Chiana n. 87
00198 Roma

www.giustiziadipace.it

<https://www.facebook.com/GiudicidiPace>

<https://www.youtube.com/user/Giudicidipace>

LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO APPROVA IL PARERE DEL SENATORE LO GIUDICE: **L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI GIUDICE DI PACE VA EQUIPARATO ALLA PROFESSIONE FORENSE AI FINI DELL'ISCRIZIONE E PERMANENZA NELL'ALBO AVVOCATI**

Roma, 14 ottobre 2015

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato lo schema di parere elaborato dal senatore Sergio Lo Giudice, relatore dello schema di Decreto Ministeriale concernente il regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (N. S203). Nel suddetto parere il Senatore Lo Giudice ha sottolineato la necessità di inserire l'equiparazione dell'esercizio della funzione di Giudice di Pace alla professione forense, ai fini dell'iscrizione e permanenza nell'Albo Avvocati, condividendo, così, le conclusioni espresse dalla Confederazione nella nota che si allega.

Di seguito l'estratto della Seduta della Commissione Giustizia del Senato:

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015

244ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione (n. 203)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 203

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che

lo schema in esame è finalizzato a dare attuazione al comma 1 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo cui la permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente e che la suddetta disposizione demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia il compito di stabilire le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione del professionista cancellato dall'Albo,

per quanto di propria competenza, formula parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) **valuti il Governo l'opportunità di coordinare le previsioni recate dallo schema con l'articolo 1, comma 5, del regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 21 della legge forense - in materia di iscrizione obbligatoria alla cassa forense anche per gli iscritti agli Albi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza - anche inserendo, in questo o in altro provvedimento, una disposizione che preveda espressamente che l'esercizio della funzione di giudice di pace, giudice onorario di Tribunale e vice procuratore onorario sia equiparata all'esercizio della professione forense, ai fini della permanenza nell'albo degli avvocati;**
(Omissis).

La Confederazione Giudici di Pace
Il Direttivo Nazionale